

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5986 R	20 febbraio 2008	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 23 ottobre 2007 concernente l'adeguamento della legi- slazione cantonale alla revisione federale del diritto societario e all'introduzione della nuova ordinanza sul registro di commercio

I. INTRODUZIONE

Con messaggio del 23 ottobre 2007 il Consiglio di Stato propone una revisione parziale della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 e della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC).

Il messaggio governativo si è reso necessario dall'introduzione, con modifiche approvate dalle Camere federali il 16 dicembre 2005, del nuovo diritto della società a garanzia limitata (Sagl) e dal nuovo ordinamento in materia di revisione nel diritto delle società (FF 2005, 6473 segg.). Contestualmente a tali modificazioni furono adeguati il diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali. Le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008.

Le modifiche del Codice delle obbligazioni (CO), soprattutto nel campo del diritto commerciale, hanno comportato la revisione delle disposizioni di applicazione, in particolare dell'Ordinanza federale sul registro di commercio (ORC), sottoposta a revisione integrale.

Alcuni di questi cambiamenti hanno reso necessario l'adeguamento parziale anche della legislazione cantonale, deputata sostanzialmente a regolamentare l'organizzazione del servizio del registro di commercio e la vigilanza giudiziaria sulla materia (finora in parte di competenza del Dipartimento delle istituzioni, tramite la Divisione della giustizia). Per il resto la legislazione federale appare esaustiva e direttamente applicabile.

II. PROPOSTE DI MODIFICA

a. Messaggio governativo e proposte della Commissione

Come ricorda il messaggio governativo, in base alla regolamentazione attuale, le decisioni dell'ufficio del registro di commercio possono venire impugnate con ricorso di diritto amministrativo presso la Divisione della giustizia, che funge pure da autorità di vigilanza, ed in seconda istanza cantonale presso il Tribunale di appello (Seconda Camera civile). Il nuovo ordinamento federale sopprime le istanze intermedie di ricorso, al fine di conseguire una maggiore semplificazione, abbreviando le vie di diritto. Di conseguenza, eventuali contestazioni avverso le decisioni dell'ufficio dovranno in futuro venire promosse *direttamente davanti al Tribunale di appello*. Pertanto, gli art. 4, 5 e 6 della legge cantonale sul registro di commercio devono essere abrogati, rispettivamente adattati di conseguenza.

Come sottolinea il messaggio del Consiglio di Stato, la nuova regolamentazione federale ha ritenuto opportuno, inoltre, adeguare alcune norme riguardanti la *procedura* e le *competenze* in materia di *iscrizioni d'ufficio*.

In base al nuovo ordinamento, in caso di sospensione dell'attività commerciale o di mancanza di attivi (art. 938a CO, art. 155 ORC) e di lacune organizzative (art. 941a cpv. 1 e 3 CO, art. 154 ORC), la competenza a statuire in merito alla cancellazione viene trasferita ai *tribunali*. Le autorità del registro di commercio detengono d'ora innanzi solo un diritto di proposta, consistente nel richiedere all'autorità giudiziaria l'adozione di adeguati provvedimenti. Ciò si rivela in linea con l'orientamento già assunto in passato nell'ambito del diritto della società anonima. Analogamente vale per quanto attiene la procedura di *reiscrizione* nel registro di commercio di un ente giuridico precedentemente cancellato (art. 164 ORC).

Secondo l'Esecutivo "*Trattandosi di nuove prerogative devolute al foro civile, si impone di inserire le relative modifiche nel novero delle disposizioni relative alle competenze pretorili soggette a contraddittorio, nell'ambito della LAC (art. 4), rette per la procedura dall'art. 361 CPC.*"

Nel contempo, necessita pure integrare opportunamente l'enumerazione di quelle già stabilite nell'ambito societario, tenendo conto della modifiche introdotte dal legislatore, relativamente alle disposizioni sulla società a garanzia limitata (art. 764 segg. CO).

Rispetto al messaggio governativo la Commissione propone alcune *modifiche e aggiunte*, di cui si dirà ai punti b. e c. seguenti.

b. Legge cantonale sul registro di commercio

Innanzitutto la Commissione ha ritenuto di apportare alcuni correttivi e ulteriori modifiche alla *legge cantonale sul registro di commercio*, conformemente ai chiarimenti sistematici e dottrinali effettuati nel frattempo, e meglio:

- *l'aggiunta*, all'art. 2, dell'aggettivo "amministrativa" riferito all'autorità di vigilanza sul registro di commercio designata dal Dipartimento competente. L'art. 4 cpv. 1 ORC, infatti, statuisce che "I Cantoni designano l'autorità di vigilanza incaricata di occuparsi della vigilanza *amministrativa* sugli uffici del registro di commercio";
- *l'abrogazione integrale* dell'art. 5 (e non soltanto del capoverso 2), in quanto il capoverso 1 si basava sul previgente art. 2 ORC. In materia di ammende trovano ora applicazione l'art. 943 CO, l'art. 152 cpv. 5 lett. d e l'art. 153 cpv. 3 lett. e ORC. Non vi sono più disposizioni di delega a livello di normativa cantonale;
- l'art. 6 cpv. 2 è stato *reformulato* rispetto alla proposta governativa tenendo conto dell'abrogazione anche del capoverso 1 dell'art. 5, di cui sopra;
- l'art. 7 è stato *abrogato*, in quanto trovava applicazione con riferimento al previgente art. 32 ORC. In base ai nuovi art. 162 e 163 ORC è chiaro che il termine è ora di 10 giorni;
- l'art. 8 è stato *modificato* (la proposta governativa non prevedeva, invece, modifiche): da un lato, si sono stralciate dal novero delle autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all'iscrizione "le commissioni circondariali di tassazione" (abolite da decenni) sostituendole con gli "uffici circondariali di tassazione"; dall'altro, si è modificato il riferimento all'articolo determinante dell'ORC (si tratta dell'art. 157 invece del previgente art. 63);

- l'art. 9 è stato *modificato in più punti* (la proposta governativa non prevedeva, anche qui, modifiche): primo, si è ripresa dall'ORC la grafia riguardante il "Foglio ufficiale svizzero di commercio"; secondo, si è adeguato il riferimento all'articolo determinante dell'ORC (si tratta dell'art. 35 invece del previgente art. 118); terzo, si è abrogato il secondo capoverso (riguardante la pubblicazione delle iscrizioni relative ai rappresentanti d'indivisioni), in quanto le norme per l'iscrizione del Capo dell'indivisione sono già previste all'art. 150 ORC (si nota di transenna che il riferimento al previgente art. 108 ORC non aveva, in effetti, nulla a che vedere con le indivisioni: il riferimento doveva, semmai, riguardare il previgente art. 112c ORC).

c. Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC)

La Commissione ha ritenuto di apportare alcuni correttivi e ulteriori modifiche anche alla *Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC)*, sempre conformemente ai chiarimenti sistematici e dottrinali effettuati nel frattempo, e meglio:

- *la modifica*, all'art. 2 n. 3, con marginale linguisticamente semplificato "b) riguardo a disposizioni del CO", del riferimento alla norma determinante del CO (l'art. 805 invece del previgente art. 809 cpv. 3);
- *l'aggiunta* di un nuovo art. 4 n. 1c (la proposta governativa non prevedeva un cambiamento), con marginale linguisticamente semplificato "a) riguardo a disposizioni del CC", riguardante la revoca dei revisori di associazioni (art. 69b cpv. 3 e 69c cpv. 2 CC) e di fondazioni (art. 83b cpv. 3 CC);
- *modifiche redazionali* all'art. 4 n. 4, 11, 15, 16, 17, con marginale linguisticamente semplificato "b) riguardo a disposizioni del CO";
- *l'aggiunta* di un nuovo art. 4 n. 9 (la proposta governativa non prevedeva, anche qui, una modifica), riguardante la revoca e la nomina dei revisori della società anonima (art. 731b CO), della società a garanzia limitata (art. 818 cpv. 1 CO) e della società cooperativa (art. 906 cpv. 1 CO). In merito alla revoca e alla nomina dei revisori della società anonima, l'Ufficio federale di giustizia, analogamente richiesto di delucidazioni sulla norma di riferimento applicabile, ha fornito il 17 gennaio 2008 all'avv. Riccardo Varini della Divisione della giustizia (che il relatore ringrazia insieme al Capoufficio del registro di commercio, signor Renzo Tamagni, per la preziosa collaborazione prestata negli approfondimenti legislativi) le seguenti indicazioni:

"L'action de révocation prévue par l'art. 727e al. 3 deuxième phrase CO concernait uniquement les cas dans lesquels l'organe de révision ne remplissait pas les conditions requises pour cette fonction.

Désormais, les exigences prévues pour les différentes formes de révision (notamment les exigences d'agrément et d'indépendance) sont régies par les articles 727b et c, 728 et 729 CO.

L'article 731b CO prévoit que chaque actionnaire, créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires lorsqu'un organe de la société (p.ex. l'organe de révision) n'est pas composé conformément aux prescriptions (cf. art. 727b et c, 728 et 729 CO).

Dès lors, le droit des actionnaires et des créanciers résultant de l'ancien article 727e al. 3 CO est maintenu (cf. Peter Böckli, Revisionsstelle und Abschlussprüfung nach neuem Recht, Basel 2007, n. 137 ss.)."

III. CONCLUSIONI

Con il presente rapporto, la Commissione della legislazione propone al Gran Consiglio di approvare l'annesso disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Carlo Luigi Caimi, relatore

Bergonzoli - Carobbio - Dafond - Dominé -

Ghisletta D. - Guidicelli - Martignoni - Pantani -

Pedrazzini - Pestoni - Quadri

Disegno di

LEGGE

concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione federale del diritto societario e all'introduzione della nuova ordinanza sul registro di commercio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5986 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 20 febbraio 2008 n. 5986R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale del 12 marzo 1997 sul registro di commercio è modificata come segue:

Art. 2

Autorità di vigilanza Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.

Art. 4

Abrogato.

Art. 5

Abrogato.

Art. 6

Rimedi di diritto ¹Contro le decisioni dell'ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.

²Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 7

Abrogato.

Art. 8

Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all'iscrizione

Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all'ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all'iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l'obbligo d'iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC).

Art. 9

Pubblicazioni

¹Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).

²*Abrogato.*

II.

La legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del codice civile svizzero è modificata come segue:

Art. 2

**1. Competenza
b) riguardo a disposizioni del CO**

3. la convocazione dell'assemblea della società a garanzia limitata, ad istanza di soci (art. 805 CO);

Art. 4 n. 1c (nuovo)

**1. Competenza
a) riguardo a disposizioni del CC**

1c. la revoca dei revisori di associazioni (art. 69b cpv. 3 e 69c cpv. 2 CC) e di fondazioni (art. 83b cpv. 3 CC);

Art. 4 n. 4, 9, 11, 15, 16 e 17 (nuovi)

b) riguardo a disposizioni del CO

4. il valore reale delle azioni (art. 685b cpv. 1 e 5 CO) e delle quote sociali (art. 789 CO);
9. la revoca e la nomina dei revisori della società anonima (art. 731b CO), della società a garanzia limitata (art. 818 cpv. 1 CO) e della società cooperativa (art. 906 cpv. 1 CO);
11. la revoca e la nomina dei liquidatori della società anonima (art. 741 cpv. 2 CO), della società a garanzia limitata (art. 826 cpv. 2 CO) e della società cooperativa (art. 913 cpv. 1 CO);
15. l'autorizzazione ad ottenere ragguagli ed il diritto di consultare i documenti (art. 802 cpv. 4 CO);
16. la cancellazione di una società, in caso di opposizione (art. 938a cpv. 2 CO), e le misure necessarie in caso di lacune organizzative di società (art. 941a cpv. 1 CO) e di associazioni (art. 941a cpv. 3 CO);
17. la reiscrizione di un ente giuridico nel registro di commercio, giusta l'art. 164 ORC.

III.

La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 48 lett. b n. 2

2. i ricorsi contro le decisioni dell'ufficio del registro di commercio;

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.